Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 20/03/2026

FATTO

La parte ricorrente chiede, per i contratti nn. ***650 (2019) e ***077 (2022), la verifica della correttezza dei calcoli estintivi e pertinenti rimborsi, la legittimità delle relative pretese e le conseguenti restituzioni; chiede inoltre il “riconoscimento dei danni derivanti da comportamenti non trasparenti”; chiede infine “l’adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario a ristabilire la correttezza del rapporto tra le parti” e “ritenuto equo dal Collegio”.
L’intermediario, costituendosi, eccepisce la inammissibilità del ricorso, ritenendo la domanda di natura generica ed esplorativa.
Inoltre, chiede che venga dichiarata l’inammissibilità anche in funzione della rinuncia sottesa alla transazione sottoscritta dalla cliente.
Nel merito, eccepisce che il finanziamento è oggetto di indennizzo da parte della società assicuratrice a seguito dell’avverarsi dell’evento sinistroso previsto dal contratto di cessione in essere fra le parti; dunque le relative richieste non possono trovare accoglimento.
Ribadisce la correttezza dei conteggi estintivi emessi.
L’intermediario afferma di aver provveduto a rimborsare l’importo complessivo di € 650,00 [€ 300,00 il 15/12/2025 mediante assegno circolare ed ulteriori € 350,00 in relazione alla transazione stragiudiziale a suo tempo intercorsa mediante bonifico], producendone evidenza documentale.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

1.- L'intermediario eccepisce in via pregiudiziale la inammissibilità (integrale) del ricorso per indole 'consulenziale', ritenendo che la "domanda, come formulata, si presenta generica e di natura esplorativa".
2.- Il tema centrale dell'istanza, che non reca l'indicazione di un importo specificamente quantificato, si appunta sulla correttezza contabile dei conteggi estintivi e dei relativi calcoli ed addebiti, e ne chiede la verifica.
La ricorrente, nel contestare i calcoli relativi alle estinzioni in questione, ha prodotto il primo dei due contratti (n. ***650) ma non il relativo conteggio estintivo.
Viceversa, sono disponibili in atti i conteggi estintivi (in varie versioni concernenti differenti calcoli, cadenze e fasi) del secondo finanziamento (n. ***077) con cui è stato effettuato il rinnovo del primo, ma non è stato prodotto il modulo contrattuale e relativo SECCI.
Non è dunque disponibile in atti nemmeno l'apparato documentale essenziale per l'esame del ricorso in parte qua.
Quanto all'ultima voce d'istanza, sub n. 3 ("ristabilire la correttezza" mediante qualunque provvedimento "ritenuto equo"), se ne rileva in ogni caso la vaghezza e genericità di formulazione, che non corrisponde ad alcuna specifica e definita pretesa azionabile (e correlativo potere decisorio) nel contesto di un giudizio secondo diritto.
3.- Alla luce di quanto sopra rilevare, ad avviso del Collegio il ricorso appare generico ed in particolare di tipo consulenziale e, quindi, inammissibile in quanto si limita sostanzialmente a richiedere all'Arbitro la verifica della correttezza dei calcoli estintivi e l'adozione di ogni ulteriore provvedimento necessario a ristabilire la correttezza del rapporto tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE